

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-893	del 20/12/2012
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Ulteriore proroga dell'assegnazione temporanea in comando non oneroso e a tempo parziale del sig. BUBANI PAOLO, dipendente della Regione Emilia-Romagna, presso ARPA ER.	
Proposta	n. PDTD-2012-894 del 19/12/2012	
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Roncarati Giulia	

Questo giorno 20 (venti) dicembre 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Ulteriore proroga dell'assegnazione temporanea in comando non oneroso e a tempo parziale del sig. BUBANI PAOLO, dipendente della Regione Emilia-Romagna, presso ARPA ER.

VISTA:

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1801 del 28/11/2012 avente ad oggetto: "Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali. Ulteriore rinnovo";

RICHIAMATE:

- la DDG n. 52 del 13/07/2010 avente ad oggetto "Direzione Generale. Rinnovo del Protocollo di Intesa per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali";
- la DDG n. 95 del 22/12/2011 avente ad oggetto "Direzione Generale. Rinnovo del Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali";
- la DDG n. 70 del 28/11/2012 avente ad oggetto "Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali. Ulteriore rinnovo";

ATTESO:

- che, in attuazione del citato Protocollo di Intesa per la realizzazione di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali, con determinazione ASRURS n. 245 del 15/04/2011 è stata disposta l'assegnazione temporanea in comando presso ARPA ER del sig. BUBANI PAOLO, dipendente RER con profilo di Istruttore Tecnico, cat. C del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, successivamente prorogata con determinazione ASRURS n. 829 del 23/12/2011, per due giorni alla settimana;

VISTE:

- la nota prot. n. PGDG/2012/52440 del 14/12/2012, con la quale ARPA ER ha richiesto la proroga del comando non oneroso e a tempo parziale del sig. BUBANI PAOLO, dipendente RER con profilo di Istruttore Tecnico, cat. C del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, verso ARPA ER a far data dal 01/01/2013 e sino al 30/04/2013, per n. 2 giorni alla settimana;

- la nota RER prot. n. PG/2012/297545 del 18/12/2012, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha espresso l'assenso alla proroga del comando non oneroso e a tempo parziale del sig. BUBANI PAOLO, avente decorrenza e termine come sopra indicato;

RICHIAMATO:

- integralmente il citato Protocollo d'intesa, rinnovato con DGR n. 1801/2012 e DDG n. 70/2012, ed in particolare l'art. 4 "Trattamento economico" ove la Regione e l'Arpa concordano che al personale in comando si applichi la disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, vigente presso l'Ente di provenienza e che ciascuna delle parti continui a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale, ad eccezione di quanto previsto nel Protocollo medesimo, relativamente al trattamento di mensa e al trattamento economico di trasferta, a cui si fa rinvio;

RITENUTO PERTANTO:

- di disporre la proroga dell'assegnazione temporanea in comando non oneroso e a tempo parziale per n. 2 giorni alla settimana del sig. BUBANI PAOLO, dipendente RER con profilo di Istruttore Tecnico, cat. C del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, verso ARPA ER dal 01/01/2013 e fino a tutto il 30/04/2013;
- che, in attuazione del suddetto Protocollo d'intesa per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo di risorse professionali, rinnovato con DGR n. 1801/2012 e con DDG n. 70/2012, gli oneri economici relativi al sig. BUBANI PAOLO debbano restare a carico della Regione Emilia-Romagna, con le uniche specifiche sopra richiamate per quanto riguarda il trattamento di mensa ed il trattamento economico di trasferta;
- di ribadire, infine, quanto concordato tra gli enti (art. 3 del Protocollo d'intesa) in relazione al trattamento giuridico da applicare al personale in oggetto;

STABILITO:

- che sarà cura delle strutture interessate prendere gli opportuni accordi in merito alla definizione puntuale della presenza dell'interessato presso le due sedi di servizio;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. n. 241/1990 e degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. n. 32/1993, la dott.ssa Giulia Roncarati;

DETERMINA

1. di disporre, in attuazione del Protocollo di Intesa per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo di risorse professionali di cui alla DGR n. 1801/2012 ed alla DDG n. 70 del 28/11/2012, la proroga dell'assegnazione temporanea in comando, non oneroso e a tempo parziale per n. 2 giorni alla settimana, del sig. BUBANI PAOLO, dipendente RER con profilo di Istruttore Tecnico, cat. C del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, verso ARPA, Sezione provinciale di Ravenna, a far data dal 01/01/2013 e sino al 30/04/2013, salvo eventuale rinnovo;
2. di dare atto che, in attuazione del suddetto Protocollo d'intesa per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo di risorse professionali, rinnovato con DGR n. 1801/2012 e DDG n. 70/2012, gli oneri economici relativi al sig. BUBANI PAOLO debbano restare a carico della Regione Emilia-Romagna, con le uniche specifiche richiamate in premessa per quanto riguarda il trattamento di mensa ed il trattamento economico di trasferta;
3. di ribadire quanto concordato tra gli enti (art. 3 del Protocollo d'intesa) in relazione al trattamento giuridico da applicare al personale in oggetto;
4. di rimandare agli accordi tra i diretti responsabili delle strutture interessate la definizione puntuale della presenza dell'interessato presso le due sedi di servizio.

LA RESPONSABILE AREA SVILUPPO
RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)